



TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°

All'udienza odierna davanti al Giudice dott.Massimo Moriconi sono comparsi i difensori/ difensore delle parti/della parte che si riportano e chiedono/chiede che la causa sia decisa.

Il Giudice,

datone atto,

decide la causa come da dispositivo e motivazione che seguono ai sensi dell'art.281 sexies cpc.

Roma, 30/10/2014

Il Giudice



In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°
N. RG.63204-11
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice **dott. cons. Massimo Moriconi**
nella causa tra

(avv.ti Pietro Ruzz, Gaetano Maria Polselli e Renata Frattale)

attore

E

(avv. Carlo Arnulfo)

convenuto

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 30.10.2014 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

S E N T E N Z A



letti gli atti e le istanze delle parti,

osserva:

-1-

I fatti

La responsabilità professionale del notaio

La negligenza del notaio nell'espletamento dell'incarico ricevuto è certa e grave.

E peraltro ammessa.

Proprio per tale ragione, che rendeva inutile e puramente defatigatorio il classico percorso giudiziale fino alla sentenza, il giudice avanzava, all'esito di un approfondito studio della causa, la seguente proposta, con ordinanza del 23.12.2013

Si ritiene che in relazione all'istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non può che essere vantaggiosa.

Il Giudice pertanto modula in modo progressivo e condizionato l'attuazione dei successivi provvedimenti istruttori, al fine di favorire l'accordo delle parti.

Allo stato si astiene dal disporre una eventuale richiesta di informazioni alla Agenzia delle Entrate mentre dispone fin d'ora consulenza tecnica di ufficio demandata ad un dottore commercialista diretta ad accertare le prassi vigenti all'epoca dei fatti (2009) presso l'Agenzia delle Entrate di Roma sul punto focale della causa (ciò visto il contenuto dell'avviso di liquidazione den.39 vol.26 notificato al Prosia il 23.6.2009).

Tale accertamento è funzionale a meglio valutare lo stato soggettivo (diligenza-negligenza) del notaio, che in ogni caso non ha, nella sostanza, negato la circostanza posta a base della citazione (pagina sei secondo periodo della comparsa di risposta).

Fermo restando che la giurisprudenza della Suprema Corte è (ed era) univoca del ritenere non rinunciabili i benefici sulla prima casa.

Quanto alle argomentazioni di cui alle pagine cinque e primo periodo della pagina sei (secondo cui poiché il Prosia aveva chiesto a suo nome il mutuo era certo che l'immobile compromesso sarebbe stato acquistato a suo nome e non per altra persona come possibile secondo il contratto preliminare), non hanno all'evidenza alcun pregio trattandosi di mere illusioni, posto che esiste l'istituto del terzo datore di ipoteca, con il che è dimostrato che proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo (mutuatario) e soggetto passivo della ipoteca non devono necessariamente, per legge, coincidere.

....omissis....

PROPONE

il pagamento a favore di _____ ed a carico del notaio _____ della somma di €19.424,00 (da corrisondersi in tre rate nell'arco di 18 mesi), oltre ad €5.000,00 più accessori per compensi.

Il Giudice

Non si è ritenuto di procedere alla consulenza tecnica accennata nella suddetta ordinanza perché, *re melius perpensa*, lo stato soggettivo del notaio, che va qualificato gravemente negligente, emerge dagli atti, viste le successive argomentazioni dell'attore, degne di apprezzamento, correlate alle produzioni del _____ consistenti in note dell'Agenzia delle Entrate Provinciale e Regionale di Roma che rendono manifesta la prassi dell'ufficio



secondo la quale i benefici della prima casa non sono suscettibili di rinuncia (principio peraltro consolidato nella giurisprudenza della S.C.).

I fatti in sintesi:

- a. il 6.2.2009 il stipulava un contratto preliminare di compravendita per sé o per persona da nominare relativamente ad un immobile sito in Fiano e nel gennaio 2009 si recava presso il notaio Mazza per stipulare il rogito di trasferimento, facendo presente al notaio che era già titolare di un diritto di proprietà (rogito del 2004) su un appartamento sito in un altro Comune in ordine al quale aveva beneficiato delle agevolazioni fiscali previste per la prima casa di abitazione (l.549/1985 art.3 comma 131);
- b. il Prosia rendeva noto al notaio che avrebbe acquistato per sé (altrimenti per la persona da nominare) l'immobile di Fiano solo se avesse potuto beneficiare di nuovo delle agevolazioni fiscali in questione;
- c. su indicazione del notaio , rinunciava alle agevolazioni fiscali per l'acquisto del 2004 e le richiedeva per quello del 2009;
- d. di conseguenza il notaio rogitava l'acquisto immobiliare di Fiano ed il relativo mutuo bancario a carico del ;
- e. a seguito di quanto precede il subiva i seguenti accertamenti a carico dell'Agenzia delle Entrate:
 - I. avviso liquidazione n.39/26 imposta interessi e sanzioni pari ad €.1.136,00 a seguito della rinuncia ai benefici fiscali per l'acquisto del 2004;
 - II. avviso liquidazione n.33540 imposta interessi e sanzioni pari ad €. 8.906,16 per non spettanza delle agevolazioni fiscali per il rogito del 2009 avendone già in precedenza goduto;
 - III. avviso liquidazione n.33539 imposta interessi e sanzioni pari ad €. 2.074,54 per la non spettanza delle agevolazioni fiscali per il mutuo del 2009 per la stessa ragione.
- f. il versava all'Erario, come suggerito dallo stesso notaio, la somma di €.1.217,00 pari alla differenza tra quanto versato nel 2004 e quanto si sarebbe dovuto versare se non avesse chiesto le agevolazioni fiscali.

La somma totale versata ammontava quindi ad €.19.424,06 (18.207,06 + €.1.217,00).

Richiedeva inoltre la somma di €.88.302,40 pari alla somma dovuta per il mutuo (domanda palesemente generica, di accompagnamento e di rinforzo a quella fondata principale, e neppure coltivata in prosieguo), che sicuramente non ha ragione d'essere e va senz'altro rigettata.

Va invece senza ombra di dubbio accolta la domanda principale in quanto i danni relativi agli esborsi effettuati dal sono diretta conseguenza delle erronee indicazioni fornite dal notaio al cliente.

Il notaio avrebbe dovuto, semplicemente fare buon governo del sapere che è doveroso attendersi da un sì qualificato professionista, consigliando per il meglio il cliente e non avviandolo su un percorso sbagliato, aggravando l'originale errore con ulteriori successive errate indicazioni.

Sarebbe stato sufficiente al riguardo lo studio accurato e diligente della questione per pervenire a prudenti risposte idonee ad indirizzare per il meglio il cliente.

Il notaio assume per contro, con trito *refrain*, che non trova alcun fondamento nella logica e nella già ricordata elevatissima professionalità che è giusto attendere da un notaio, che non è tenuto a garantire il risultato; e che il cliente avrebbe potuto promuovere un ricorso presso



la commissione tributaria contro l'avviso di liquidazione relativo al secondo acquisto, ricorso che sarebbe stato senz'altro accolto (sic), pag.8 e 9 comparsa costituzione notaio

Si tratta di affermazioni non condivisibili.

Quanto alla prima è sufficiente tenere presente il quadro normativo come da diritto vivente che è esattamente il contrario di quello che afferma il notaio ¹

Quanto alla seconda va ricordato, sebbene di universale notorietà, il principio tralaticamente enunciato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui il *notaio a cui viene richiesta per la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene, e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salva espressa dispensa per concorde volontà delle parti, un obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto, non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi, ed in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto medesimo*

In questo contesto il ricorso alla commissione tributaria, eventualmente proposto dal , era destinato a sicuro naufragio e quindi bene ha fatto l'attore a non attivarsi in quella direzione.

Anche l'assunto che l'attore potrebbe richiedere il rimborso dell'integrazione relativa al primo acquisto è di dubbia validità (e tale da esporre a rigetto un eventuale ricorso del) atteso che la relativa liquidazione deriva da un'attività unilaterale dell'attore (peraltro indotta erroneamente dal notaio) consistente in una richiesta di revoca delle agevolazioni alla quale ha fatto seguito un coerente atto di recupero dell'Agenzia.

-2-

Il fallimento dell'accordo quale conseguenza della capziosa condotta processuale del notaio

L'attore ha immediatamente accolto, senza condizioni, la proposta del giudice.

¹ **CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO**

Studio n. 30/2005/T

Decadenza dalle c.d. agevolazioni "prima casa"

Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 18 marzo 2005

Ci si chiede se il contribuente possa rinunciare alle agevolazioni, chiedendo di pagare la differenza di imposta tra quella ordinaria e quella agevolata, gli interessi, ma non la sanzione pecuniaria.

La prima ipotesi è quella di colui che avendo acquistato un'abitazione con le agevolazioni "prima casa", voglia acquistare altra abitazione, ricorrendo le altre condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* della nota *II-bis*, per un prezzo superiore a quello pagato per il primo acquisto. Evidentemente, a detto contribuente, potrebbe convenire pagare per il nuovo atto l'imposta ridotta e versare la differenza di imposta ordinaria con i relativi interessi per il precedente atto.

Si ritiene che non si possa rinunciare alle agevolazioni già conseguite, perché il rapporto tributario è definito e questo anche se il contribuente è disposto a pagare le sanzioni.

Secondo la Cassazione la richiesta di agevolazioni ha carattere negoziale e "non è revocabile, per definizione, tanto meno in vista del successivo atto di acquisto".

Corte di Cassazione, Sez. trib., sent. 21 luglio 2000 (28 gennaio 2000), n. 9607, in G.T., 2001, 509; la stessa Corte nella sentenza n. 8784 del 28 giugno 2000 afferma che la richiesta di agevolazioni "una volta avanzata, si rende di per se stessa come non revocabile".



Il notaio, pur dichiarandosi favorevolmente, disposto, avendo attivato, fuori della causa, trattative con la sua assicurazione per essere sollevato dagli oneri conseguenti, ha chiesto tempo e rinvii, al fine precipuo di non gravarsi con suoi esborsi effettuando una sostanziale partita di giro, dall'assicurazione al cliente (ciò è comprovato dal fax del collaboratore del notaio in atti).

L'attore ha più volte aderito a tale invito, consentendo plurimi rinvii delle udienze, nella fiducia che al momento in cui l'assicurazione avesse fatto pervenire al notaio le somme questi le avrebbe corrisposte per intero e senza rateizzazione al cliente.

Con somma irritazione dell'attore e inevitabile disappunto e sorpresa del giudice, così non è stato.

Invero, all'ultima udienza di luglio 2014, pur avendo a disposizione la provvista fornita dall'assicurazione, il notaio ha dichiarato di voler pagare a rate come previsto nella ordinanza del giudice.

Il rifiuto dell'attore, che è seguito, è giustificato e comprensibile.

Si tratta, quella del notaio, di una condotta capziosa che merita adeguata sanzione processuale.

Va considerato infatti che in questa causa il notaio non ha chiamato in giudizio la sua assicurazione.

Il giudice, solo in ragione dell'obbligazione (ritenuta) esclusivamente a carico del professionista, cercava di propiziare l'accordo proposto, in vista di un esborso che avrebbe attinto passivamente e definitivamente il notaio, con pagamenti rateali e differiti nel tempo, certamente penalizzanti per l'attore ma che avevano un senso (solo) in tale ottica.

E' evidente che la fornitura della provvista da parte dell'assicurazione rende pretestuosa la dichiarata adesione (che risulta quindi solo formale e sterile) del notaio all'ordinanza del 23.12.2013, di cui allora, in tale ottica formale, andava rispettato, forma per forma, anche il termine finale per l'accettazione fissato - ma non rispettato dal notaio- al "15 marzo 2014 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta"

Va pertanto dichiarato che l'accordo non è stato raggiunto a causa dello scorretto comportamento processuale del notaio che non aderendo esattamente alla proposta del giudice che prevedeva un termine dal notaio, disatteso, e ciononostante avesse ricevuto la disponibilità dell'attore, accettante *tout court* la proposta, ad attendere, concedendo svariati rinvii di udienza, che la assicurazione del notaio, non parte in causa, inviasse al medesimo le somme occorrenti per adempiere alla proposta, decideva quando ricevutele, di trattenerle per sé.

Versandole al Prosia nell'arco di diciotto mesi.

-3-

Le parti davanti alla proposta del giudice ex art.185 bis

Seppure non sia stato previsto dal legislatore un sistema sanzionatorio *ad hoc*, come nel caso della mediazione, devesi ritenere che la fatica e l'impegno del giudice, che per adottare il provvedimento di cui all'art.185 bis cpc, studia gli atti, valuta e soppesa le diverse posizioni e cerca di mettere le parti nella migliore condizione per raggiungere un accordo per tutte in qualche misura vantaggioso - evidentemente più vantaggioso della sentenza (altrimenti perché accordarsi ?) - non sia stato previsto per essere destinato ad essere considerato un mero *flatus vocis*.



Con l'ordinanza di cui all'art.185 bis il giudice deve sviluppare una formidabile energia al fine di fare emergere quanto di più genuino, essenziale e serio vi è nelle opposte posizioni delle parti.

La proposta contiene quindi un più o meno implicito invito alle parti a rinunciare a tattiche e strategie che poco hanno a che vedere con quel nucleo di giusto e di vero che si è ricercato e ravvisato nelle rispettive posizioni delle stesse.

La proposta deve essere di conseguenza dai destinatari rispettata e considerata con altrettanta serietà e attenzione.

Ciò è tanto vero che chi scrive ha accettato, con la medesima disponibilità (la parola *lealtà* è troppo ambiziosa ma è proprio a quella a cui si pensa) richiesta alle parti, di rendere, a richiesta, in alcuni casi in cui è accaduto, chiarimenti sul contenuto della proposta stessa, al fine di facilitare il dialogo fra le parti e agevolarne l'accordo.

Occorre a questo punto delineare i parametri di valutazione della condotta delle parti in relazione alla proposta del giudice.

Ovvero, quando si possa ragionevolmente predicare che il rifiuto della proposta sia giustificato e quando invece non lo sia.

La proposta si fonda sull'esame, da parte dello stesso giudice che in caso di mancato accordo deciderà con sentenza la causa, del materiale istruttorio fino al momento della proposta acquisito.

In primo luogo, non può ontologicamente affermarsi a carico di alcuna delle parti l'obbligo cogente di accogliere la proposta del giudice, e ciò proprio per la natura dello stesso provvedimento, che non è uno *iussum* ma appunto una proposta.

Ma il fatto stesso che la legge preveda la possibilità che il giudice formuli la proposta implica che non è consentito alle parti non prenderla in alcuna considerazione.

Perché così opinando si ammetterebbe che l'introduzione di un forte ed innovativo incentivo legale alla soluzione alternativa delle liti, con la formulazione della proposta da parte del giudice con l'impegno e l'assunzione di responsabilità che essa comporta ed alla quale non fa certo da usbergo il divieto di ricusazione, sia per sua natura imbelle.

Il che è illogico.

Per contro, e proprio in virtù di quanto finora detto circa l'importanza e delicatezza della proposta che, impegnando non poco la sensibilità oltre che l'arte del giudice, assolve nell'ottica del legislatore ad un importante compito deflattivo e di A.D.R. impedendo che ogni controversia debba necessariamente concludersi con una sentenza, non può ammettersi che le parti possano assumere senza conseguenze, contro di essa, un atteggiamento anodino, di totale disinteresse, deresponsabilizzato, solo ostinatamente ed immotivatamente diretto a coltivare la permanenza e protrazione della controversia.

Le parti hanno invece l'obbligo, derivante sia dalla norma di cui all'art.88 cpc secondo cui *le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità*, e sia in base al precetto di cui all'art.116 cpc, norma di carattere generale, di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui all'art.185 bis cpc, e di fare quanto in loro potere per aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa, e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la rispettiva posizione al riguardo.



Le parti *hanno* quindi un'alternativa all'accettazione della proposta.

Questa alternativa si può articolare in diversi modi.

La proposta è un offerta mobile, irrorata, come si legge nel provvedimento *supra* riportato, dall'equità e da uno spirito conciliativo.

Le parti possono disarticolarne il contenuto, trasformandola secondo i loro più veritieri e non rinunciabili interessi primari.

Non è invece ammesso l'accesso alla superficialità, ad un rifiuto preconcelto, ad un pregiudizio astratto, al proposito ed all'interesse, non tutelati dalle norme, a protrarre a lungo la durata e la decisione della causa.

Né ha lecito ingresso un rifiuto palesemente irragionevole, in irriducibile contrasto con le risultanze della causa, specialmente laddove il materiale istruttorio sia ampio e soddisfacente.

L'astrattezza delle pretese e degli obiettivi sperati si deve trasformare, davanti alla proposta, nell'esame ragionato e approfondito, ad opera delle parti, del concreto peso e valenza del materiale su cui la proposta si fonda.

Il merito ragionato deve diventare la stella polare della adesione o meno (se del caso con i concordati adattamenti) alla proposta.

E correlativamente, ad opera del giudice, misura e metro della valutazione della condotta di chi si è sottratto al dovere di lealtà processuale che la proposta ex art. 185 bis richiama ed esalta.

-4-

La condanna alle spese e per responsabilità ex art.96 co III° cpc

Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

va infine condannato nei confronti del Prosa ai sensi dell'art.96 III °

Il terzo comma dell'art.96 cpc. prevede che:

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 (GU 95 L 19.6.2009) ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:



- in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un *somma di denaro* ;
- non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
- l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del Giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
- a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il Giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
- infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.

Come rivela in modo inequivoco la locuzione *in ogni caso* la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Volendo concretizzare il precetto, vengono in mente i casi in cui la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave, che è l'unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma).

Poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, è necessario che esista qualcosa di più, tale che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata da imprudenza, dolo o colpa (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in questo caso costituito dalla assoluta infondatezza della resistenza con quanto ne consegue).

Come detto, invece, non è necessario che vi sia stato a carico della parte vittoriosa un danno. O meglio non si tratta di una condizione necessaria come nei casi del primo e del secondo comma dell'articolo in commento.

Naturalmente laddove risulti un danno (patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della valutazione del Giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, specialmente per quanto riguarda il *quantum* della somma da porle a carico.

Nel caso di specie va considerato quanto *supra* esposto ed in particolare che

- a. la responsabilità nel merito del notaio è conclamata, sicché la resistenza in giudizio va qualificata già in limine un abuso del diritto (di difesa);
- b. la condotta processuale descritta al punto 2 che precede proviene da una persona istruita e assai qualificata anche in termini giuridici, e pertanto ancor più grave ed ingiustificata.

L'ammontare della somma deve essere proporzionato, fra l'altro, allo stato soggettivo del soggetto che in questo caso è da qualificarsi **doloso** quanto alla lettera b) e **colposo** quanto alla lettera a).



Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro, un multiplo (o sottomultiplo) della somma liquidata per i compensi.

Nel caso di specie, considerate le circostanze tutte quali emergenti dagli atti di causa, ed in particolare quanto *supra* esposto circa la censurabile condotta processuale del si ritiene giusto ed appropriato condannarlo al pagamento di una somma pari a due volte il compenso di causa liquidato a suo carico.

La sentenza è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- **CONDANNA** al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore di della complessiva somma di €19.424,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- **CONDANNA** al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di in €4.800,00 per compensi, € 500,00 per spese, oltre IVA CAP e spese generali;
- **CONDANNA** al pagamento in favore di ai sensi dell'art.96 comma III° cpc della somma di €9.600,00;
- **SENTENZA** esecutiva.-

Roma li 30.10.2014

Il Giudice

dott.cons.Massimo Moriconi

